

CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

La presente polizza è stipulata tra

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Via G. Pergolesi 33 - 20900 Monza
C.F/P.IVA 12698710964

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	31.12.2026
Alle ore 24:00 del	31.12.2028

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24:00 di ogni:	31.12.
-------------------------	--------

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA.....	7
Art.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.....	7
Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	8
Art.4 CLAUSOLA BROKER.....	8
Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	9
Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DI RISCHIO.....	9
Art.7 REVISIONE DEL PREZZO	9
Art.8 RECESSO.....	9
Art.9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO.....	10
Art.10 RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	10
Art.11 FORO COMPETENTE.....	10
Art.12 ONERI FISCALI	10
Art.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	10
Art.14 ALTRE ASSICURAZIONI.....	10
Art.15 RENDICONTAZIONE SINISTRI	10
Art.16 COASSICURAZIONE E DELEGA.....	11
Art.17 RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	11
Art.18 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.....	11
Art.19 VALIDITA' TERRITORIALE	12
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE.....	12
Art.20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12
Art.21 ESCLUSIONI	12
Art.22 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE	14
Art.23 PROROGA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.....	14
Art.24 LIMITE DI RISARCIMENTO	14
Art.25 FRANCHIGIA O SCOPERTO	15
Art.26 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	15
Art.27 GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE	15
Art.28 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – CONTROVERSIE.....	16
Art.29 DIRITTO DI ACCESSO E ISPEZIONI TECNICHE.....	16
CONDIZIONI PARTICOLARI	17

SCHEMA DI POLIZZA

1.	<u>Società/Assicuratore:</u>																				
2.	<u>Contraente:</u> Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori																				
3.	<u>Attività assicurata:</u> Gestione di complessi ospedalieri (n. 2 insediamenti) e relative unità produttive Territoriali.																				
4.	<u>Data di retroattività:</u> la garanzia è operante per gli eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al 10.09.1993																				
5.	<u>Proroga del termine per la denuncia dei sinistri:</u> La garanzia è operante per i sinistri, conseguenti ad eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di Assicurazione, denunciati successivamente alla data di scadenza, ma comunque non oltre i due mesi successivi alla scadenza della polizza.																				
6.	<u>Ubicazione stabilimenti :</u> <ul style="list-style-type: none"> PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GERARDO : Via Pergolesi,33 MONZA PRESIDIO OSPEDALIERO DESIO: Via Giuseppe Mazzini, 1, DESIO (MB) <u>per questa ubicazione si precisa che non risulta più di proprietà dell'ASST di Monza e si prevede l'operatività della garanzia esclusivamente per fatti accaduti dal 01.01.2016 al 31.12.2020 presso tale presidio</u> POLIAMBULATORIO (ex OSPEDALE VECCHIO) Via Solferino,16 MONZA Centro Psico Sociale (CPS) Via Aliprandi,23 MONZA Centro Diurno (CD)Via Giordano,7/9 MONZA Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA EX CRT) Via Santa Margherita,30 BRUGHERIO Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) Via Santa Margherita,30 BRUGHERIO Centro Diurno (CD)Via Santa Margherita,30 BRUGHERIO Ambulatorio Psichiatrico Via Santa Margherita ,30 BRUGHERIO 																				
7.	<u>Massimali:</u> <ul style="list-style-type: none"> Aggregato per il Periodo di Assicurazione: € 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecento/00); Per Sinistro: € 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecento/00). 																				
8.	<u>Garanzie di polizza:</u> Le garanzie sottocitate si intendono operanti entro il massimale di polizza : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"><u>Garanzia</u></th> <th style="width: 20%;"><u>Sottolimito per Sinistro</u></th> <th style="width: 20%;"><u>Sottolimito per il periodo di assicurazione</u></th> <th style="width: 20%;"><u>Franchigia per Sinistro</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento</td> <td style="text-align: center;">€. 155.000,00</td> <td style="text-align: center;">€. 155.000,00</td> <td>Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato</td> <td style="text-align: center;">€. 155.000,00</td> <td style="text-align: center;">€. 155.000,00</td> <td>Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento</td> <td style="text-align: center;">€. 4.500.000,00</td> <td style="text-align: center;">€. 4.500.000,00</td> <td>Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Danno ambientale</td> <td style="text-align: center;">€.4.500.000,00</td> <td style="text-align: center;">€.4.500.000,00</td> <td>Scoperto 10%</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Garanzia</u>	<u>Sottolimito per Sinistro</u>	<u>Sottolimito per il periodo di assicurazione</u>	<u>Franchigia per Sinistro</u>	Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	€. 155.000,00	€. 155.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00	Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato	€. 155.000,00	€. 155.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00	Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	€. 4.500.000,00	€. 4.500.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00	Danno ambientale	€.4.500.000,00	€.4.500.000,00	Scoperto 10%
<u>Garanzia</u>	<u>Sottolimito per Sinistro</u>	<u>Sottolimito per il periodo di assicurazione</u>	<u>Franchigia per Sinistro</u>																		
Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	€. 155.000,00	€. 155.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00																		
Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato	€. 155.000,00	€. 155.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00																		
Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	€. 4.500.000,00	€. 4.500.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00																		
Danno ambientale	€.4.500.000,00	€.4.500.000,00	Scoperto 10%																		

				Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00
	Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento	€. 4.500.000,00	€. 4.500.000,00	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00
	Spese per la messa in sicurezza di emergenza	50% del massimale	50% del massimale	
9.	<u>Estensioni di garanzia:</u> Le estensioni di garanzia che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza.			
	<u>Garanzia</u>	<u>Sottolimito per Sini-</u> <u>stro</u>	<u>Sottolimito per il pe-</u> <u>riodo di assicurazione</u>	<u>Franchigia per si-</u> <u>nistro</u>
	Serbatoi interrati identificati	€. 4.500.000,00	€. 4.500.000,00	€ 30.000,00
	Danni a beni dell'assicurato in fase di caratterizzazione	€ 50.000,00	€. 50.000,00	€ 50.000,00
	Atti vandalici	20% del massimale	20% del massimale	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00
	Messa in sicurezza operativa e permanente	10% del massimale	10% del massimale	Scoperto 10% Minimo €. 10.000,00 e massimo € 50.000,00
10.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> Durata del contratto: dalle 24:00 ore del 31.12.2026 alle 24:00 ore del 31.12.2028 Primo periodo: dalle 24:00 ore del 31.12.2026 alle 24:00 ore del 31.12.2027 rate successive a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2027			
11.	<u>Premio annuo lordo :</u> <u>Regolazione premio non prevista (premio flat)</u>			

Data

.....

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
BROKER	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
SOCIETÀ / ASSICURATORI	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
CONTRAENTE	Fondazione IRCCS San Gerardo
FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
SCOPERTO	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della società per ogni sinistro.
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal contraente alla società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	La comunicazione scritta da parte dell'Assicurato alla Società, e se prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale alle autorità competenti della scoperta di un Evento di Inquinamento o del ricevimento di una Richiesta di Risarcimento.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell'Assicurato quale responsabile di un Evento di Inquinamento.
SERBATOIO INTERRATO	Si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume. Per evitare dubbi, i disoleatori non sono considerati serbatoi interrati
DANNO AMBIENTALE	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali.

CONDIZIONI ORIGINARIE	Le condizioni delle Risorse Naturali dei Servizi Naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale.
MATRICI AMBIENTALI	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.
RISORSE NATURALI	<ul style="list-style-type: none"> • Le specie e gli habitat naturali protetti dalle vigenti normativa nazionale e comunitaria; • le acque superficiali, sotterranee e costiere; • il suolo e sottosuolo.
SERVIZI NATURALI	Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.
SPESE	Le spese effettivamente sostenute.
COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO	<p>Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall'Assicurato, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all'Assicurato, sulla base di quanto prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla Normativa in Materia Ambientale; • (ripristino) l'insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l'attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell'intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell'intervento di bonifica.
DATA DI RETROATTIVITÀ	Data, antecedente a quella di decorrenza, dopo la quale gli Eventi di Inquinamento provocano un Sinistro coperto dalla Polizza. Se non viene specificata alcuna Data di Retroattività nella Scheda, questa coincide con la data di decorrenza della Polizza.
EVENTO DI INQUINAMENTO	Qualsiasi circostanza estranea allo svolgimento ordinario dell'Attività, non cagionata intenzionalmente dall'Assicurato, che provochi la fuoriuscita nello Stabilimento, e/o da qui verso l'esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da: arrecare danno all'uomo, alle matrici ambientali, ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell'ambiente e/o di tali beni, o per le quali la Normativa in Materia Ambientale imponga comunque

	la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE	Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, in materia di inquinamento.
STABILIMENTO	Area sottoposta al controllo dell'Assicurato, la cui ubicazione è indicata nella Scheda, all'interno della quale si svolge l'Attività.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque con il massimo di 6 mesi.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale. In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31/12/2026 fino alle ore 24 del 31/12/2027. Le rate successive hanno frazionamento annuale ogni 31/12 con decorrenza il 31/12/2026 fino alla naturale scadenza al 31/12/2029.

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Art.4 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art.7 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la succitata soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art.8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 2 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art.9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, la Società può recedere dal contratto, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Il recesso dal contratto deve avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale e decorre dopo un mese dalla data di ricezione da parte del Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero

Art.10 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza

Art.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm.ii..

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari

Art.12 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

Art.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

Art.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio.

In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C..

In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione.

Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

Art.15 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- nome dell'assicurato;
- nome della controparte;
- descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Art.16 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art.17 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art.18 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.19 VALIDITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Art.20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

20.1 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'Attività presso lo Stabilimento:

- A. Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali entro i confini dello Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento;
- B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato poste entro i confini dello Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento;
- C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per:
 - morte e lesioni personali;
 - danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore) totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino;
 - sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminate a seguito dell'Evento di Inquinamento.
- D. Danno ambientale (ex Art. 300, D.lgs. 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile - purchè permanente - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'Evento di Inquinamento.
- E. Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all'esterno dello stesso.

20.2 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Tali spese sono comprese in garanzia, nell'ambito del massimale per sinistro indicato nella scheda ed entro il sottolimito indicato ed alle stesse non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dalla polizza, il suddetto sottolimito non si applica nel caso in cui pervenga alla Società dettagliata comunicazione scritta su quanta occorso e sugli interventi effettuati, entro quarantotto ore dal manifestarsi della minaccia imminente, o dal verificarsi di un evento di inquinamento.

Art.21 ESCLUSIONI

- a) L'assicurazione non é operante per:

- 21.1 Responsabilità contrattuale - qualsiasi responsabilità che, non sussistendo ai sensi di legge, l'assicurato si sia assunto mediante contratto.
- 21.2 Responsabilità del datore di lavoro - qualsiasi responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.
- 21.3 Beni che compongono lo stabilimento - qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari dei beni che compongono lo stabilimento (immobili, impianti, ecc.), o del sito su cui sorge lo stesso.
- 21.4 Soggetti collegati - eventi di inquinamento che abbiano cagionato danni a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi con l'assicurato in un rapporto di partecipazione, controllo, collegamento o sottoposizione a comune controllo.
- 21.5 Intenzionale mancata osservanza di norme - eventi di inquinamento derivanti da, o attribuibili a, inosservanza intenzionale da parte dell'assicurato di leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge ovvero di avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche.
- 21.6 Omessa dichiarazione di fatti noti - eventi di inquinamento già verificatisi, o derivanti da circostanze che ne rendano prossimo e certo il verificarsi, successivamente alla data di decorrenza, o alla data di retroattività ove concessa, dei quali l'assicurato era a conoscenza, o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, e che non sono stati dichiarati dall'assicurato alla Società.
- 21.7 Inquinamento preesistente - eventi di inquinamento che riguardino aree in cui le sostanze fuoriuscite siano già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale.
- 21.8 Mancato presidio dello stabilimento - eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello stabilimento.
- 21.9 Variazione della destinazione d'uso dell'area interessata dall'evento di inquinamento - l'eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d'uso del sito intervenuta durante l'intervento di bonifica.
- 21.10 Oneri non assicurabili - qualsiasi pagamento l'assicurato sia tenuto ad effettuare per uno dei seguenti titoli:
- sanzioni, multe, ammende da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi;
 - imposte e tasse;
 - qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili.
- 21.11 Alterazioni genetiche - eventi di inquinamento che provochino alterazioni di carattere genetico.
- 21.12 Inquinamento di origine epidemiologica - eventi di inquinamento originati da contaminazione di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore, ecc.
- b) L'assicurazione, salvo specifica pattuizione di deroga, inoltre non è operante per:
- 21.13 Cessione dello stabilimento - eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, sia entro che oltre i confini dello stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene: venduto, ceduto, o ne venga ceduto il controllo operativo.
- 21.14 Attività di trasporto - eventi di inquinamento, verificatisi oltre i confini dello stabilimento, derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso a qualsiasi titolo da parte dell'assicurato o di altri che operano a suo nome, incluse le operazioni di carico e scarico, di:
- veicoli stradali a motore, rimorchi o semirimorchi autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, comprese le relative attrezzature o apparecchiature;
 - aerei o veicoli su rotaia.
- 21.15 Serbatoi interrati - eventi di inquinamento originati da qualsiasi impianto o parte di impianto, situato entro i confini dello stabilimento, direttamente sul suolo o nel sottosuolo, e destinato a stoccaggio e movimentazione di sostanze presenti nello stabilimento.
- 21.16 Amianto e piombo - eventi di inquinamento originati da amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura.
- 21.17 Sostanze radioattive - eventi di inquinamento verificatisi sia entro che oltre i confini dello stabilimento a causa della presenza di sostanze radioattive, salvo che non siano dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte (esistenza e/o impiego di radioisotopi)

21.18 Guerra e terrorismo - sinistri derivanti da, o attribuibili direttamente o indirettamente ad atti di guerra (dichiarata o meno), terrorismo, conflitto armato, attività militare, terroristica o di guerra civile, sabotaggio, occupazione militare, ostilità (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualunque autorità governativa, pubblica o locale o qualunque altra organizzazione politica o terroristica.

21.19 Danni causati, connessi e/o attribuibili a tutte le sostanze perfluorurate e polifluorurate, alchilici perfluorurati e polifluorurati (congiuntamente denominati "PFAS"), ivi inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- acido perfluorooottanoico (PFOA), perfluorooottano sulfonato (PFOS),
- sostituti dei PFAS quali l'acido dimero di esafluoropropilene (HFPODA),
- prodotti fabbricati con PFAS o PFAS o sostituti dei PFAS, compresi i componenti, gli additivi, derivati o prodotti di degradazione di PFAS o di PFAS o sostituti dei PFAS,
- prodotti contenenti PFAS o sostituti dei PFAS.

Esclusione OFAC – sanzioni internazionali : gli Assicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Esclusioni - Sanzioni economiche o commerciali internazionali.

Art.22 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

22.1L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di assicurazione, a condizione che:

- l'evento di inquinamento da cui conseguono si sia verificato nel medesimo periodo di assicurazione o successivamente alla data di retroattività, ove concessa, e
- la manifestazione dell'evento di inquinamento, o il ricevimento di una richiesta di risarcimento da parte dell'assicurato, sia avvenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

22.2Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 20.2, della polizza, relativamente alle minacce imminenti di eventi di inquinamento, l'assicurazione vale a condizione che le stesse si siano originate durante il periodo di assicurazione o successivamente alla data di retroattività, ove concessa, e manifestate per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

22.3Nel caso in cui più richieste di risarcimento traggano origine da un medesimo evento di inquinamento, la data del ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le richieste di risarcimento, anche se presentate successivamente alla data di scadenza del periodo di assicurazione.

Art.23 PROROGA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Se la presente Polizza non viene rinnovata per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o dall'inosservanza delle condizioni di Polizza da parte dell'Assicurato, il Contraente avrà diritto al periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri indicato nella Scheda, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi Sinistro derivante da un Evento di Inquinamento verificatosi durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività, ove concessa.

Il periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri non si applica nel caso in cui la presente Polizza venga sostituita o le medesime garanzie siano prestate con altra copertura.

Art.24 LIMITE DI RISARCIMENTO

Il massimale aggregato indicato nella scheda rappresenta l'esborso massimo che la Società é tenuta a sostenere per l'intero periodo di validità dell'assicurazione e per tutte le garanzie prestate.

Pertanto, in nessun caso la Società risponderà per somme eccedenti detto massimale per più:

- sinistri, anche se notificati in tempi diversi – incluso il periodo di proroga previsto dall'art. 23 - che traggano origine da una stessa causa;

- sinistri comunque originati, notificati durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di proroga previsto dall'art. 23;
- assicurati corresponsabili nel medesimo sinistro od in altri differenti sinistri.

Il massimale per sinistro indicato nella scheda rappresenta il massimo esborso che la Società è tenuta a sostenere per ciascun sinistro, anche se denunciato nel periodo di proroga così come previsto dall'art. 23.

Ai fini del presente paragrafo più richieste di risarcimento che traggano origine da un unico evento di inquinamento saranno considerate come un unico sinistro.

Art.25 FRANCHIGIA O SCOPERTO

Sono a carico dell'assicurato per ciascun sinistro la franchigia o scoperto - con il minimo ed il massimo - indicati nella scheda di polizza.

La liquidazione degli importi dovuti all'assicurato a termini della presente polizza avverrà al netto di tali somme.

Art.26 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il contraente, come condizione per l'operatività della presente polizza, dovrà dare avviso scritto alla Società di qualsiasi evento di inquinamento scoperto, o richiesta di risarcimento ricevuta, durante il periodo di assicurazione, o durante il periodo di proroga del termine per la denuncia dei sinistri, se applicabile, non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni; l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax - agli altri indirizzi o destinatari precedentemente comunicati per iscritto dalla Società.

La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica.

Art.27 GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE

27.1 L'assicurato ha l'obbligo di:

- fornire ogni ragionevole assistenza alla Società e cooperare nelle azioni di difesa per ogni richiesta di risarcimento e nell'esercizio dell'eventuale azione surrogatoria da parte della Società;
- usare la diligenza necessaria e fare, o concorrere a fare, tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o limitare le conseguenze di qualsiasi sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- fornire alla Società le informazioni e l'assistenza richieste che consentano di indagare su qualsiasi sinistro e/o di determinare l'esposizione a termini di polizza.

27.2 Nell'adempimento dell'obbligo di bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società.

L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.

27.3 La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

27.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento proposta nei confronti dell'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del sottolimito applicabile, o del massimale ove non sia previsto un sottolimito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

27.5 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di giustizia penale.

27.6 La Società ha il diritto in ogni momento dopo la notifica di un Sinistro di effettuare il pagamento all'Assicurato dell'importo del massimale applicabile o della parte di questo che residua dopo il pagamento di altri Sinistri e,

una volta eseguito tale pagamento, tutte le obbligazioni della Società nei confronti dell'Assicurato a termini di Polizza, comprese, se previste, quelle concernenti le spese legali, cesseranno.

27.7 La presente polizza non opera nel caso in cui l'assicurato riconosca o assuma qualsiasi responsabilità, concordi qualsiasi liquidazione, presti acquiescenza a qualsiasi decisione, o sostenga qualunque spesa legale senza il preventivo consenso scritto della Società. Il consenso della Società non potrà essere irragionevolmente negato, sempre che la Società sia stata posta nelle condizioni di esercitare tale diritto a termini di polizza.

27.8 La Società può procedere alla liquidazione di qualsiasi Sinistro previo consenso dell'Assicurato.

Se la Società nega il consenso, l'obbligazione della Società relativamente a tale Sinistro non potrà eccedere l'importo, al netto dello scoperto o della franchigia applicabile, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo in relazione a tale Sinistro, oltre alle spese legali alla data in cui tale proposta di liquidazione è stata avanzata per iscritto dalla Società.

Art.28 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – CONTROVERSIE

La liquidazione dei Sinistri avviene mediante accordo diretto fra le parti o, a richiesta di una di esse, da parte di un collegio di periti nominati uno dall'Assicurato ed uno dalla Società e il terzo di comune accordo tra i primi due.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà tra di esse.

I periti devono:

- a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dell'Evento di Inquinamento;
- b) verificare l'esattezza di qualsiasi dichiarazione relativa alle circostanze del rischio resa dal Contraente ed accertare se, al momento del verificarsi dell'Evento di Inquinamento, esistevano circostanze che avevano modificato il rischio e che non erano state comunicate alla Società;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 27;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Sinistro in conformità con le disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere esposti in apposita relazione, con allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio originale, una per ciascuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nella relazione. I periti sono dispensati dall'osservanza di qualsiasi formalità procedurale.

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento della presente Polizza, precedente o successiva alla sua cessazione, verrà demandata in via esclusiva ad un collegio arbitrale in base alle norme di diritto processuale civile applicabili. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che abbiano conoscenza delle questioni giuridiche assicurative rilevanti per la soluzione della controversia. La Società e l'Assicurato nomineranno un arbitro ciascuno e il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti. I costi relativi al compenso spettante agli arbitri, ai mediatori ed alle altre spese di arbitrato verranno sostenuti in parti uguali dalla Società e dall'Assicurato. Per il resto, ciascuna parte sosterrà i propri costi di arbitrato.

Nel caso in cui sorgano controversie separate tra la Società e diversi Assicurati queste saranno risolte insieme o in successione, come gli arbitri o i mediatori riterranno opportuno.

Art.29 DIRITTO DI ACCESSO E ISPEZIONI TECNICHE

Il contraente acconsente che la Società possa accedere a tutte le informazioni elaborate o rilevate da qualsiasi Assicurato, raccogliere informazioni presso qualsiasi Assicurato e a prendere visione di qualsiasi documento concernente il rischio coperto dalla presente Polizza, sia esso considerato rilevante o meno da parte dell'Assicurato.

Nel rispetto dei diritti dell'Assicurato, qualsiasi rappresentante autorizzato della Società avrà il diritto e la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere informazioni dall'Assicurato e di ispezionare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, o successivamente, lo Stabilimento.

Nè la Società nè i suoi rappresentanti assumeranno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte, persona fisica o giuridica, in conseguenza di tale diritto di ispezione e del suo esercizio.

Nè il diritto della Società a compiere ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggi, nè la loro effettuazione e la documentazione dei risultati varranno in alcun modo a certificare o garantire nell'interesse dell'Assicurato o di altri che lo Stabilimento e l'Attività sono conformi alla Normativa in Materia Ambientale, o alle regole di buona tecnica o a qualunque altra, legge, regolamento o prescrizione.

Il Contraente acconsente a mettere a disposizione a proprie spese personale adeguato e qualsiasi altra risorsa per assistere i rappresentanti della Società durante le ispezioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Cyber Coverage

Con la presente si conviene di apportare le seguenti modifiche alla presente polizza:

1. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE

I. L'Art. 20.1 è modificato e come segue:

Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** esclusivamente dalle conseguenze previste nelle garanzie elencate di seguito operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi **Sinistro** verificatosi nello svolgimento dell'**Attività** presso lo **Stabilimento** indicati nella Scheda anche a causa di un **Evento Cyber** iniziato alla o dopo la **Data di Retroattività**.

II. All'art. 20.1. è aggiunta la seguente lettera "F":

Danni subiti dall'**Assicurato** per effetto di interruzione della propria attività derivanti direttamente da un **Evento di Inquinamento** - verificatosi nello **Stabilimento** o in proprietà condotte in locazione dall'**Assicurato** - anche a causa di un **Evento Cyber**.

2. La sezione Definizioni è integrata come segue:

Servizio Cloud si intende qualsiasi accesso su richiesta all'infrastruttura informatica ospitata o alle piattaforme informatiche, compresi i servizi di cloud computing forniti su un modello Infrastructure as a Service (IaaS) o Platform as a Service (PaaS), forniti da qualsiasi persona fisica o entità non di proprietà, gestita o controllata da un Assicurato. Il servizio cloud non comprende i servizi di cloud computing esclusivamente su un modello Software as a Service (SaaS).

Evento Cyber. Un effettivo **Security Failure** or **System Failure** del **Sistema informatico dell'Assicurato**.

Dati. Informazioni o supporti digitali o digitalizzati memorizzati elettronicamente.

Sistema informatico dell'Assicurato. Qualsiasi hardware, software o qualsiasi componente dello stesso che sono collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili attraverso Internet o una rete interna o che sono collegati attraverso la memorizzazione dei dati o altri dispositivi periferici che sono di proprietà, gestiti, controllati o affittati dall'**Assicurato**. **Sistema informatico dell'Assicurato** comprende anche qualsiasi computer o dispositivo elettronico di terzi (compresi telefoni cellulari, tablet o computer di proprietà o controllati da un dipendente di un **Assicurato**) utilizzato per accedere a un **Sistema informatico dell'Assicurato** in esso contenuto.

Non-Physical Cyber. Le conseguenze di un **Evento Cyber** che sono intangibili o solo di natura finanziaria, come la distruzione dei Dati e la conseguente interruzione dell'attività senza danni materiali, o la responsabilità per la divulgazione di Dati.

Security Failure. 1. qualsiasi intrusione dovuta a carenze della sicurezza del **Sistema informatico dell'Assicurato**, uso non autorizzato, attacco che si traduce nella negazione del servizio o negazione dell'accesso o ricezione o trasmissione di un codice malevolo, software malevolo o virus che causa la distruzione, modifica, corruzione, danno o cancellazione dei **Dati** di terzi memorizzati su qualsiasi **Sistema informatico dell'Assicurato**; 2. la divulgazione di Dati: (a) a causa del furto o dello smarrimento (fisico) dell'hardware controllato dall'**Assicurato** (o dei suoi componenti); o (b) da un dipendente dell'**Assicurato**; 3. qualsiasi incidente o intrusione derivante dal furto di una password o di un codice di accesso alla rete da:

(a) i locali/siti di un **Assicurato**;

(b) un **Sistema informatico dell'Assicurato**;

(c) un funzionario, direttore o dipendente dell'**Assicurato**.

System Failure. Qualsiasi atto di negligenza o omissione negligente da parte di un dipendente dell'**Assicurato** durante il funzionamento, la manutenzione o l'aggiornamento del **Sistema informatico dell'Assicurato**.

System Failure (Per Guasto del sistema) non comprende qualsiasi atto di negligenza o omissione negligente da parte di un dipendente dell'**Assicurato** durante il funzionamento, la manutenzione o l'aggiornamento di qualsiasi **Servizio Cloud** utilizzato dall'**Assicurato** o qualsiasi computer o dispositivo elettronico di terzi (compresi telefoni cellulari, tablet o computer di proprietà o controllati da un dipendente dell'**Assicurato**) utilizzato per accedere al **Sistema Informatico dell'Assicurato** o ai **Dati** in esso contenuti.

3. All'art.21 è aggiunta la seguente esclusione:

21.20 Non-Physical Cyber

Serbatoi Interrati

La copertura è estesa ai Danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate attraverso tubazioni dai serbatoi interrati all'interno dello Stabilimento/Sito. La copertura esplica la sua efficacia al sottolimito riportato al punto 9 della Scheda di Polizza solo ed esclusivamente nel caso in cui i serbatoi interrati siano mantenuti controllati a norma di Regolamento locale di Igiene emesso dal Comune, o, in mancanza di esso, sottoposti a verifiche di tenuta con le seguenti frequenze di controllo:

- A partire dal 5° anno dopo l'installazione o il risanamento, con frequenza triennale;
- Dal 15° al 30° anno di età dall'installazione o risanamento, con frequenza biennale;
- Oltre il 30° anno di età dall'installazione o risanamento, con frequenza annuale.

Nel caso di serbatoi interrati per i quali non venga documentata l'effettuazione, con esito favorevole, di prove o verifiche di tenuta come sopra prescritto, le coperture richiamate esplicano efficacia entro il sotto-limite per sinistro e per periodo del 10% del massimale di polizza, comprese le spese di messa in sicurezza di emergenza e con l'applicazione della franchigia per sinistro indicata al punto "9" della scheda di Polizza.

La presente copertura non è in ogni caso valida per serbatoi interrati a parete singola con più di 25 anni di età i quali non siano stati controllati come da prescrizione sopra riportata e ammodernati attraverso uno o più tra:

- l'applicazione di un rivestimento anticorrosione;
- l'installazione di un sistema di protezione catodica;
- la realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo;
- l'inserimento di una parete di materiale composito all'interno del serbatoio.

Sono ricompresi all'interno della copertura tutti i serbatoi, di qualsiasi età e fattura che si trovano all'interno di camere sotterranee ispezionabili e che non siano direttamente inseriti all'interno del terreno.

Atti Vandalici o Dolosi

La copertura si intende operante per i danni a terzi cagionati da un Evento di Inquinamento verificatosi a seguito di atti vandalici o dolosi fino a concorrenza del sottolimito indicato al punto 9 della Scheda di Polizza.

Danni In Fase Di Caratterizzazione

La copertura è estesa ai Danni cagionati all'Assicurato in Fase di Caratterizzazione della Fonte di Inquinamento e di Bonifica all'interno degli Stabilimenti/Siti riportati in Polizza da parte degli addetti e dei mezzi dei soggetti a cui è appaltata l'attività di Caratterizzazione durante lo svolgimento delle suddette attività, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parte dello Stabilimento/Sito, su richiesta dell'autorità competente. Rimane inteso che i soggetti appaltanti debbano necessariamente possedere regolare autorizzazione a svolgere le suddette attività.

Spese di Messa in Sicurezza Operativa e Messa in Sicurezza Permanente.

La presente estensione si intende a copertura dei costi di installazione straordinari delle misure di sicurezza operative (di cui all'art. 240, comma 1, lettera n) del D.lgs n. 152/2006) e permanenti (di cui all'art. 240, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 152/2006) ed esclude inderogabilmente i costi di gestione operativa e di manutenzione delle stesse. I piani di messa in sicurezza operativa e permanente, perché rientrino in copertura, devono essere necessariamente trasmessi

alla, ed approvati dalla, Società antecedentemente alla relativa messa in opera. La copertura è prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato al punto 9 della Scheda di Polizza.

La Società

Il Contraente